# ACCORDO PER L'APPORTO DELLA CAPACITA' DI AUTOCONSUMO

*[•], [•],* nato a *[•]*, residente *[•]*, cod. fisc. *[•]*
*[o]*
*[•],* associazione/fondazione con sede a *[•]* iscritta la registro *[•]* cod. fisc. *[•]* in persona di *[•]* a ciò autorizzato in forza di *[•]*
*[o]*
*[•]* snc, sas, ss, srl, spa, consorzio, coop a. r.l., con sede *[•],* partita iva e cod. fisc. *[•]* in persona di *[•]* a ciò autorizzato in forza di *[•]* (da ora indicato "**Associato**")

Da un lato

e

l'Associazione *[•]* con sede a *[•]* iscritta la registro *[•]* cod. fisc. [•] in persona di [•] a ciò autorizzato in forza di *[•]* (da ora indicata come "**Associazione CER**")

Premesso che

A. l'Associazione CER ha per oggetto la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile di cui agli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e al Decreto Legislativo n. 210 dell' 8 novembre 2021 e relative disposizioni di attuazione;

B. l'Associazione CER ha la disponibilità dell'energia dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ***[•]*** (da ora "**Impianto**") operante nell'ambito della cabina di trasformazione primaria [•] ("**Cabina di Aggregazione**");

C. l'Associazione CER è il referente abilitato per tutti gli Associati ad accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ("**GSE**");

D. l'Associato ha aderito all'Associazione CER ed è un cliente finale che consuma energia elettrica tramite un punto di connessione identificato con il numero ***[•]*** ("**POD**") e tale POD rientra nell'ambito del perimetro di riferimento della Cabina di Aggregazione;

E. l'Associato intende avvalersi del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica per il tramite dell'Associazione CER;

F. qualora l'Associato sia anche produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili e intenda mettere a disposizione della CER il suo impianto, tale messa a disposizione e relativa remunerazione saranno regolate da separato accordo, che disciplinerà altresì l'assegnazione al produttore medesimo dei corrispettivi delle vendite da Ritiro Dedicato versati dal GSE alla CER;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

**1. Conferimento della capacità di autoconsumo e del mandato all'Associazione CER**

1. L'Associato aderisce al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogato dal GSE per il tramite dell'Associazione CER e conferisce pertanto a tal fine pieno mandato all'Associazione CER.

2. Per effetto del mandato conferito l'Associazione CER potrà anche per conto [o in nome e per conto] dell'Associato:

a) presentare al GSE l'istanza per beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

b) comunicare il nominativo dell'Associato, unitamente a quello di tutti gli altri clienti finali e produttori aderenti all'Associazione CER, al GSE con tutte le informazioni che a tal fine saranno richieste dal GSE (incluse, tra le altre, la tipologia del soggetto e di utenza dell'Associato, il codice POD;

c) porre in essere tutte le altre comunicazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dal GSE e, comunque, necessari ed opportuni per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

e) incassare dal GSE i contributi per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

f) comunicare ogni connessa e necessaria informazione agli operatori ed enti competenti (es. distributore, TERNA, Acquirente Unico, ARERA) in ordine all'appartenenza al perimetro di rete ovvero ai dati di consumo.

3. L'Associazione CER, anche ove necessario per conto e nell'interesse dell'Associato, si impegna, in esito all'istanza di cui al precedente comma 2, a stipulare il contratto con il GSE ("**Contratto GSE**") o, ove sia già stato stipulato, a inserire l'Associato tra i clienti finali che contribuiscono al consumo dell'energia elettrica condivisa di cui al Contratto GSE e, per quanto di sua competenza, a mantenere in vigore il contratto che regolamenta l'erogazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e ad aggiornarlo in relazione alle modifiche relative al calcolo dei contributi spettanti, quali quelli derivanti dall'ingresso o dall'uscita dall'Associazione CER di altri clienti finali e produttori.

4. L'Associazione CER si impegna altresì, al termine del periodo di incentivazione definito dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CER), in vigore dal 24 gennaio 2024, a mantenere in vigore il Contratto GSE, per quanto di sua competenza, ai fini di continuare a beneficare della valorizzazione conseguente al consumo dell'energia elettrica condivisa.

**2. Ripartizione dei contributi di valorizzazione e incentivazione**

1. L'Associato prende atto e accetta che i contributi di valorizzazione e incentivazione conseguenti all'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo che siano il risultato del prelievo effettuato dal POD dell'associato siano incassati dall' Associazione CER e che siano attribuiti all'Associato al netto dei costi dell'Associazione CER che non siano altrimenti coperti da ricavi dell'Associazione CER.

2. A tal fine l'Associazione CER al termine di ciascun esercizio entro il [•] dell'anno successivo:

a) determinerà sulla base dei dati messi a disposizione del GSE e degli Associati, quale sia il contributo di ciascun Associato alla quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo riferibile all'Associazione CER e in specifico determinerà quale sia la percentuale attribuibile all'Associato ("**Percentuale Contributo all'Autoconsumo**");

b) rendiconterà l'ammontare complessivo dei contributi di valorizzazione e di incentivazione attribuiti all'Associazione CER in ragione della quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo ("**Contributi Attribuiti**");

c) nel solo caso in cui i costi dell'Associazione CER non siano integralmente coperti da altri ricavi, rendiconterà all'Associato, secondo i criteri adottati per la redazione del bilancio annuale, i costi dell'Associazione CER

(inclusi, tra gli altri, i costi di funzionamento dell'Associazione CER, i costi per la disponibilità dell'Impianto, ammortamenti; i costi per erogazioni dell'Associazione CER ai bisognosi per finalità solidaristiche ecc.), i ricavi dell'Associazione CER (contribuzioni degli Associati, pagamenti per servizi svolti, pagamenti per cessioni dell'energia al GSE in relazione alla porzione di energia elettrica effettivamente immessa dall'Impianto nella rete al netto dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo ecc.), il conseguente ammontare dei costi non coperti dai ricavi dell'Associazione CER (" **Costi Non Coperti**") e il risultato della differenza tra i Contributi Attribuiti e i Costi Non Coperti ("**Contributi Disponibili**").

3. All'Associato saranno erogate quella porzione dei Contributi Ricevuti, o nel caso di costi dell'Associazione CER eccedenti i ricavi, quella porzione dei Contributi Disponibili che corrisponde alla Percentuale Contributo all'Autoconsumo dell'Associato.

4. Resta fermo che i pagamenti verranno effettuati decorsi trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'Associazione CER da parte dell'assemblea. In ogni caso il pagamento avverrà limitatamente all'ammontare dei Contributi Attribuiti o dei Contributi Disponibili che siano stati effettivamente versati all'Associazione CER dal GSE. In nessun caso l'Associazione CER anticiperà all'Associato Contributi Ricevuti o Contributi Disponibili che non siano ancora stati effettivamente te versati dal GSE all'Associazione CER.

5. L'Associato è consapevole e accetta che l'Associazione CER è, come previsto dalla normativa applicabile, un ente aperto a tutti i consumatori che hanno il proprio POD nell'ambito del perimetro della Cabina di Aggregazione ed è pertanto consapevole che la propria possibilità di partecipazione ai Contributi Attribuiti o ai Contributi Disponibili può ridursi per effetto dell'adesione di altri Associati.

6. L'Associato è consapevole e accetta che l'Associazione CER possa effettuare investimenti ed altri interventi di carattere sociale e benefico, nei limiti di quanto stabilito dai competenti organi sociali dell'Associazione CER e che tali scelte di investimento e di intervento possono incidere sui costi dell'Associazione CER e pertanto sulla quantità dei Contributi Disponibili suscettibili di versamento agli Associati.

**3. Impegni e dichiarazioni dell'Associato**

1. L'Associato autorizza espressamente e, comunque, si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione CER tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi, le relative bollette e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sui consumi, anche in ragione del momento in cui tali consumi vengono effettuati, necessarie per calcolare il contributo dell'Associato all'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo.

2. L'Associato dichiara e garantisce quanto segue:

a) di essere il titolare del contratto di erogazione di energia elettrica di cui al POD;

b) di essere un cliente finale che rientra tra le tipologie di soggetti che possono ricevere i contributi per valorizzazione e incentivazione ai sensi di quanto previsto 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e al Decreto Legislativo n. 210 dell' 8 novembre 2021 e relative disposizioni di attuazione e in particolare, nel caso di Associato che sia un'impresa, di avere la qualifica di PMI ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 qualora siano PMI e che la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

c) che tutte le informazioni e i dati conferiti in questo accordo e che conferirà nel corso della sua esecuzione sono e saranno esatti e veritieri.

3. L'Associato si impegna ad informare immediatamente l'Associazione CER di qualsiasi variazione rilevante, quale ad esempio cessazione del contratto di erogazione di energia elettrica o modifica del POD.

**5. Cessazione del presente accordo**

1. Il presente accordo ha la medesima durata del Contratto GSE stipulato dall'Associazione CER per conto di tutti gli Associati.

2. L'Associato può in ogni caso recedere dal presente accordo con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o con dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte dell'Associazione CER. Il recesso avrà effetto all'ultimo giorno del mese in corso alla data di ricezione da parte dell'Associazione CER della relativa comunicazione di recesso.
3. L'Associazione CER può recedere dal presente accordo solo ove, nel contempo, receda o sia cessato il Contratto GSE. Resta ferma la possibilità di Associazione CER di risolvere il presente contratto per il caso di inadempimenti dell'Associato quali, in via esemplificativa:
a) rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
b) alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica da parte dell'Associato;
c) adesione ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumatori con riferimento al medesimo POD.
4. Il presente accordo cesserà altresì anche nei seguenti casi:
a) cessazione della titolarità dell'Associato del POD all'interno della Cabina di Aggregazione, salvo il caso di attribuzione all'Associato di un altro POD all'interno del perimetro della Cabina di Aggregazione;
b) recesso o esclusione dell'Associato dall'Associazione CER;
c) la perdita dell'Associato delle caratteristiche soggettive che lo abilitano a ricevere i servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

**6. Effetti della cessazione dell'accordo**

1. In ogni caso di cessazione dell'accordo, l'Associato autorizza l'Associazione CER a comunicare al GSE la conseguente modifica del Contratto GSE per effetto della cessazione del presente accordo.
2. L'Associato avrà comunque diritto, sulla base del suo contributo alla quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo riferibile all'Associazione CER fino al momento della cessazione del presente accordo, a partecipare ai Contributi Attribuiti o Contributi Disponibili relativi all'esercizio in cui la cessazione del presente accordo ha avuto effetto, secondo le regole di cui al precedente art. 2.

**7. Privacy**

L'Associazione CER tratterà i dati personali dell'Associato, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e pertanto raccoglierà, nel rispetto dell'art. 5 lett. b) GDPR, solamente i dati strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo e li sottoporrà, nel rispetto dell'art. 5 lett. c) esclusivamente a trattamenti adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'esecuzione del presente accordo («minimizzazione dei dati»).

**8. Controversie**

1. Eventuali controversie in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo saranno rimesse per una soluzione amichevole ai probiviri designati dall'Associazione CER.
2. Qualora la controversia non sia amichevolmente risolta grazie all'intervento dei probiviri, sarà esclusivamente competente per la controversia il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione CER.